

Statuto del "Club Marina Piccola – A.S.D."

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Ardea, in Lungomare Tor San Lorenzo, n. 224, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"Club Marina Piccola - Associazione Sportiva Dilettantistica"** (in breve "Club Marina Piccola – A.S.D."), già "Club Marina Piccola" giusto atto costitutivo in Roma del 2 dicembre 1993 a rogito dr. Maria Atonia Russo, notaio in Roma, rep. 39889.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle relative discipline sportive. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, attività di formazione, didattica,

preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione potrà, inoltre, in via secondaria e meramente strumentale rispetto l'attività principale svolgere attività di gestione di impianti sportivi, stabilimenti balneari, attività commerciali, attività di somministrazione; potrà, altresì, promuovere, dietro corrispettivo, uno specifico abbinamento tra la propria attività sportiva od un singolo evento e la promozione del nome/marchio di uno sponsor od anche attività promozionale occasionale (pubblicità). L'associazione opererà per il raggiungimento dei propri fini istituzionali prevalentemente nel territorio del Comune di Ardea e lungo il litorale laziale.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive o Enti di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le

vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

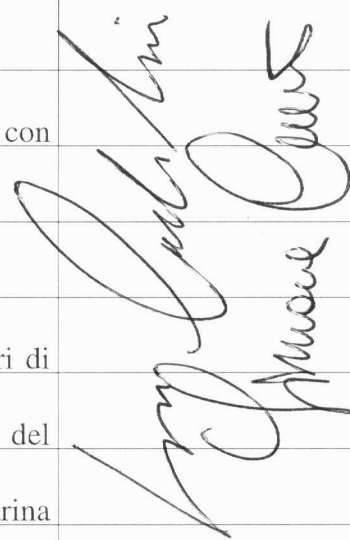
6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo i proprietari di immobili od i possessori a qualsiasi titolo di immobili facenti parte del comprensorio in Ardea gestito dal Consorzio Centro Vacanze Marina Piccola, nonché i loro familiari, persone fisiche o persone fisiche socie di società od enti proprietari che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta. È in ogni caso tassativamente richiesta una irreprendibile condotta. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, degli altri associati, delle Federazioni sportive del CONI e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che



ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

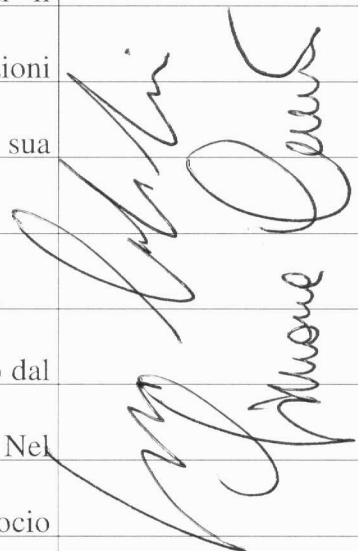
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. Il provvedimento di radiazione può essere adottato in casi di particolare gravità, intendendosi per azioni disonorevoli quelle che manifestamente danno luogo ad una condotta sportiva assolutamente scorretta e/o a comportamenti oggettivamente esecrabili sotto il profilo morale; per le violazioni più lievi può essere adottato dal consiglio direttivo il provvedimento della censura, che congruamente motivato deve essere comunicato per iscritto all'interessato; il socio interessato dal provvedimento di censura può far pervenire entro cinque giorni dalla



comunicazione proprie deduzioni al consiglio direttivo, che deciderà in merito nei dieci giorni successivi confermando o meno il provvedimento adottato; nei confronti del socio che si rende responsabile nel corso di un triennio di tre azioni per le quali il consiglio direttivo è stato costretto ad adottare il provvedimento della censura può essere adottato il provvedimento di radiazione con l'osservanza delle procedure e delle garanzie di cui sopra.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da altro consigliere all'uopo delegato.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

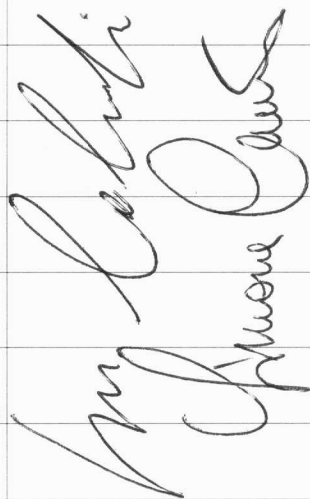
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari espulsivi. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa



Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita

quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'adunanza

l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero

degli associati intervenuti e delibererà con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea

straordinaria sarà validamente costituita con la presenza della metà degli

associati e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,

salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile. Ai

sensi dell'articolo 21, terzo comma, del Codice Civile per deliberare lo

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il

voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo

almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella

sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo

posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione

dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e

modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali

immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi

qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il

funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento

dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di tre, cinque o sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente la cui carica verrà separatamente individuata, dall'assemblea stessa. La metà dei componenti del consiglio direttivo, con arrotondamento all'unità superiore, verrà eletta dall'assemblea dei soci scegliendo tra i nominativi di almeno cinque soci designati dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Centro Vacanze Marina Piccola con sede in Ardea, Via Litoranea Ostia Anzio, km. 24,250, fermi i requisiti dei candidati di cui al successivo comma 2. Tali designazioni dovranno pervenire all'ufficio di presidenza dell'Assemblea dei soci in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento delle votazioni; in caso contrario la riserva di cui sopra dovrà considerarsi non operante. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione e/o Ente di Promozione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione e/o Ente di Promozione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a

squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. In ogni caso non possono ricoprire la carica di Amministratore quei soci nei cui confronti sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo per l'assunzione dell'incarico, ivi compreso quanto previsto dall'art. 11 del d. lgs 36/2021 ed il conseguente divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati

che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

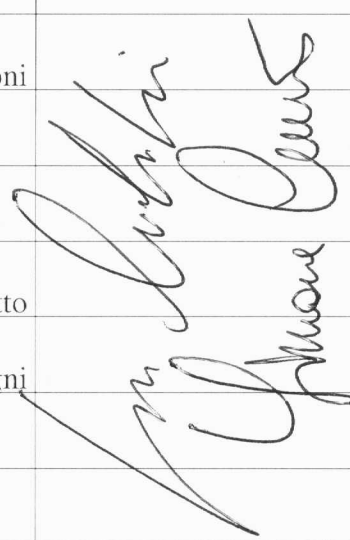
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle direttive del presidente ed alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che



consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-

finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

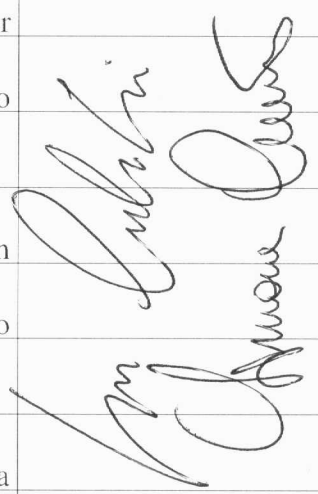
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non lucrativa che persegua finalità sportive o ricreative, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazioni sportive cui l'Associazione aderisce e in subordine le norme del Codice Civile.

Nuovo testo dello statuto approvato alla unanimità dall'Assemblea dei soci del "CLUB MARINA PICCOLA – Associazione Sportiva Dilettantistica" in Roma in data 12 giugno 2024. Allegato "A" del verbale di Assemblea.